



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA

Sezione del Giudice per le indagini preliminari

S E N T E N Z A

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Mantova, Dr. Gilberto Casari, all'udienza del 2 Novembre 2020 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
(rito abbreviato)

Nei confronti di:

PALAGIANO EMANUELE nato a Taranto il giorno 08.08.1955 residente in Guidizzolo (MN) via Bottega, 63 – elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro Asaro del Foro di Brescia.

- **Libero Assente** -

Difensori di fiducia avv. Alessandro Asaro del Foro di Brescia e avv. Davide Pini del Foro di Mantova

MAFFEZZONI SILVANO nato a Tornata (CR) il 31.08.1949 residente in Bozzolo via Marconi, 21

- **Libero Presente** -

Difensore d'ufficio avv. Annalisa Finocchiaro del Foro di Mantova

S.C.

SENTENZA N. 275/2020

N. 2755/2018 R.G.N.R.

N. 1710/2019 R.G.G.I.P.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 19.11.2020

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

DOTT.SSA MARTA PITTAU

SENTENZA DIVENUTA

IRREVOCABILE

il _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ campione penale

REDDATA SCHEDA

il _____

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

ll



TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

2

CERESOLA GINO nato a Roverbella (MN) il 12.10.1943 residente in
Roverbella via Borgo Venezia, 38 **- Libero Assente -**

Difensore d'ufficio avv. Annalisa Finocchiaro del Foro di Mantova

MARINONI VITTORINO nato a Viadana il 12.04.1946 residente in
Marmirolo (MN) via Riccardo Bachelli, 27 **- Libero Assente -**

Difensore d'ufficio avv. Annalisa Finocchiaro del Foro di Mantova

POLI CURZIO nato a Bozzolo (MN) il 20.11.1958 residente Bozzolo
(MN) in via B. Senti, 22 **- Libero Assente -**

Difensore d'ufficio avv. Annalisa Finocchiaro del Foro di Mantova

FORTUNATO ANGELO nato a Marcaria (MN) il 28.06.1962 residente
in Marcaria (MN) P.za Finzi, 6 **- Libero Presente -**

Difensore d'ufficio avv. Annalisa Finocchiaro del Foro di Mantova

MARCONI FRANCO nato in Marcaria il 31.05.1948 residente in Curta-
tone via Dei Toscani, 44 **- Libero Assente -**

Difensore d'ufficio avv. Annalisa Finocchiaro del Foro di Mantova

Imputati

*In concorso con Cellamaro Mario e Zaniboni Pierluigi per i quali si pro-
cede separatamente.*

per il delitto p. e p. dall'art 81 cpv, 110, 595 c.p. e 13 Legge 8.02.1948 n.47
per aver, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo di-
segno criminoso, comunicando con una molteplicità di persone, quali i let-
tori del quotidiano d'informazione "Gazzetta di Mantova" e sulla "Voce di



TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

3

Mantova", offeso la reputazione di Demaria Giuseppe, scrivendo un lettera dal titolo "SOS Sindacato. Sui licenziamenti in Fai intervengano i vertici", pubblicati rispettivamente in data 21.02.2018 e 24.02.2018, in cui, si affermava " i segretari cremonesi...Demaria, sicuri ispiratori della lettera, avrebbero potuto affidarsi ad una firma meno stonata. Non ci sono altre motivazioni e se le dicono sono balli, calunnie, Zaffanella e Demaria, previamente informato, con questi licenziamenti hanno inflitto ai tre sindacalisti sofferenze e umiliata la dignità loro, della Cisl e di tutto il Sindacato " attribuendo al Demaria comportamenti padronali "questi sindacalisti cremonesi, i nuovi padroni..." autoritari "l'Asse del Po non è di Zaffanella/Demaria" attribuendogli la paternità di "ignobili licenziamenti dei tre sindacalisti Fai — Cisl di Mantova e l'allontanamento di una decina di storici delegati aziendali mantovani" oltre ad avere acconsentito all'acquisto di 50 copie del libro scritto da Carboni attraverso "tm finanziamento senz'altro pagato con i contributi sindacali trattenuti dalle buste paga dei lavoratori iscritti" attribuendo al Demaria falsi comportamenti scorretti ed illeciti da un punto di vista etico-morale e penale oltre ad avere ispirato una lettera, uscita sulla stampa locale qualche settimana prima, a firma del sig. Carboni di elogio all'operato del Sindacato.

In Mantova, in data 21.02.2018 e 24.02.2018

Con l'intervento del Pubblico Ministero dr. ssa Silvia Bertuzzi, dell'avv.

Davide Pini del Foro di Mantova anche in sostituzione dell'avv. Alessandro



TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

4

Assaro del Foro di Brescia, difensori di fiducia dell'imputato Palagiano Emanuele, dell'avv. Annalisa Finocchiaro del Foro di Mantova, difensore d'ufficio degli imputati Maffezzoni Silvano, Ceresola Gino, Marinoni Vittorino, Poli Curzio, Fortunato Angelo, Marconi Franco; delle parti civili: Demaria Giuseppe difeso e rappresentato dall'avv. Luciano Quirico del Foro di Lodi anche rappresentante e difensore di Perboni Dino in qualità di Segretario Generale e rappresentante legale pt della AUST.

Conclusioni delle parti:

P.M.: chiede assoluzione di tutti gli imputati.

PARTE CIVILE: condannare gli imputati: Palagiano Emanuele, Maffezzoni Silvano, Ceresola Gino, Zaniboni Pierluigi, Marinoni Vittorino, Fortunato Angelo e Marconi Franco alla pena ritenuta di giustizia, condannare gli stessi a risarcire i danni tutti arrecati alla parti civili costituite liquidandoli ai sensi dell'art. 538 c.p.p. 2° comma, nella somma di euro 10.000,00, ovvero nell'altra somma ritenuta di giustizia anche secondo equità; ovvero, qualora il Tribunale Ill.mo non ritenga che le prove acquisite consentano la liquidazione, condannare gli imputati al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 539 c.p.p.; in ogni caso, con condanna al pagamento di provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore ad euro 5.000,00 ovvero nei limiti anche diversi in cui ritiene raggiunta la prova; dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento definitivo o provvisionale; condannare gli imputati alla refusione delle spese processuali della parti civili come da nota



TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

5

spese che deposita.

DIFENSORI: Avv. Finocchiaro: assoluzione dei propri assistiti perché il fatto non costituisce reato; in subordine il minimo della pena con i benefici di Legge.

Avv. Asaro: chiede assoluzione con la formula ritenuta di giustizia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'll'.

MOTIVAZIONE

All'udienza preliminare gli imputati PALAGIANO EMANUELE, MAFFEZZONI SILVANO, CERESOLA GINO, MARINONI VITTORINO, POLI CURZIO, FORTUNATO ANGELO, MARCONI FRANCO chiedevano e ottenevano di essere giudicati con rito abbreviato.

All'esito della discussione orale, dopo che l'imputato Marinoni aveva reso brevi dichiarazioni spontanee, veniva pronunciata sentenza di assoluzione.

Deve essere accolta la richiesta assolutoria avanzata anche dal P.M.

I fatti possono essere ricostruiti in sintesi nei seguenti termini .

Gli odierni imputati , sindacalisti o ex sindacalisti della CISL, sottoscrivevano una lettera , pubblicata sui quotidiani "Gazzetta di Mantova" e "Voce di Mantova" rispettivamente il 21.02.2018 e 24.02.2018 con il titolo "SOS Sindacato.Sui licenziamenti in Fai intervengano i vertici" e in cui si affermava, fra l'altro : *"Sull'ignobile licenziamento dei tre sindacalisti Fai-Cisl di Mantova e l'allontanamento di una decina di storici delegati mantovani, dopo mesi di proteste, lettere e articoli di stampa, appare una lettera di condivisione entusiasta di tale operato dei capi Fai e Cisl Asse del Po , a firma di Franco Carboni. I segretari cremonesi della Fai e Cisl Zaffanelli/De Maria sicuri ispiratori della lettera , per giustificarsi , avrebbero potuto affidarsi ad una firma meno stonata . Carboni è noto non tanto come sindacalista, ma come autore di racconti "ad alto tasso erotico". Un libro "M'Assaggiarmi" ed. Caosfera, senza successo. Praticamente invenduto se non per le 50 copie magnanimamente acquistate dal segretario generale Ivan Zaffanelli , per il coordinamento donne e la formazione . Un finanziamento senz'altro pagato con i contributi sindacali trattenuti dalle buste paga dei lavoratori iscritti . Il licenziamento dei tre sindacalisti e l'allontanamento dei delegati comunque è in atto. La Cisl Asse del Po non ha avuto scrupoli nel cacciare via tre operatori colpevoli di essere invisibili al segretario -padrone Zaffanelli Non ci sono altre motivazioni e se lo dicono sono balle, calunnie. Zaffanella e De Maria , previamente informato, con questi licenziamenti hanno inflitto ai tre sindacalisti sofferenze e umiliata la dignità loro, della Cisl e di tutto il Sindacato. Sono questi i valori e lo stile adamantino portati da questi sindacalisti cremonesi, i nuovi padroni, sposati anche da sindacalisti della Fai e della Cisl mantovana ? Se è grave un licenziamento padronale, quello del tuo sindacato lo è ancora di più" .*

In data 8.05.2028 Demaria Giuseppe , in proprio e quale Segretario Generale (all'epoca) dell'Unione Sindacale Territoriale C.I., S.L. Asse del Po di Cremona-Mantova sporgeva denuncia-querela nei confronti dei firmatari della lettera per diffamazione a mezzo stampa .

E' pacifico che la lettera facesse riferimento alla revoca dell'aspettativa sindacale nei confronti di tre soggetti (cfr. lettera di revoca del 29.07.2017 inviata da Zaffanelli Ivan a Maffezzoni Andrea , prodotta dall'Avv. Finocchiaro all'udienza del 14.01.2020), definita "licenziamento" e all'allontanamento di una decina di RSU da parte della Segreteria Fai e Cisl Asse del Po .



Secondo consolidata giurisprudenza, a proposito della critica politica ,che ricomprende,in senso ampio,anche quella sindacale,“*Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consiste in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purchè non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario*“ (ex multis Cass. sez. V n. 46132 del 13.06.2014); per quanto concerne specificamente la critica sindacale la S.C. ha stabilito (sez. V n. 46424 del 25.09.2013) che “*in tema di diffamazione, l'espressione del diritto di critica ad una condotta tenuta nell'ambito di attività sindacali è consentita anche mediante l'uso di un linguaggio più libero ed incisivo caratterizzato anche da espressioni forti e pungenti*” . (Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'espressione "mascalzone", una volta contestualizzata nell'ambito di una polemica sindacale, avesse perso l'oggettivo impatto diffamatorio); nella motivazione di quest'ultima pronuncia la Corte ha puntualizzato che “*nell'esercizio del diritto di critica, il requisito della continenza è superato solo in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato*”) .

Nel nostro caso gli imputati, pur avendo utilizzato toni fortemente accesi e polemici nei confronti (anche) di De Maria per le decisioni adottate (o comunque da questi avallate; al riguardo cfr. comunicato del 25.07.2017 a firma Demaria ,prodotto dall'Avv. Finocchiaro all'udienza del 14.01.2020) , non lo hanno attaccato sul piano personale e nella sua sfera morale.

La definizione di “padrone” e l'utilizzo improprio del termine “licenziamento” ,definito “ignobile”, con riferimento alla revoca , ritenuta arbitraria, dell'aspettativa sindacale nei confronti di tre soggetti, sono giustificati dall'asprezza e vivacità della polemica, che comunque non è trasmodata in aggressione gratuita ,non pertinente rispetto al tema in discussione e strumentalmente estesa ad ambiti estranei alla specifica contesa .

Quanto al riferimento all'acquisto di copie del libro “M'Assaggiarmi” , non si tratta di condotta attribuita al querelante Demaria, bensì a Zaffanelli Ivan, così come emerge chiaramente dalla lettura della lettera pubblicata sui quotidiani .

Quanto all'UST CISL Asse del Po ,non si vedono ragioni per ritenere che tale polemica , estremamente aspra ma pur sempre fisiologica nell'ambito sindacale , possa aver comportato un danno alla reputazione dell'ente sindacale rilevante penalmente ex art. 595 c.p. .

In conclusione . risultando la condotta degli imputati scriminata ex art. 51 c.p., costoro devono essere assolti dal reato loro ascritto ai sensi degli artt. 442,530 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

visti gli artt. 442, 530 c.p.p. assolve PALAGIANO EMANUELE, MAFFEZZONI SILVANO, CERESOLA GINO, MARINONI VITTORINO, POLI CURZIO, FORTUNATO ANGELO, MARCONI FRANCO dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato

Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Mantova, 02.11.2020

Il Giudice
dott. Gilberto Casari

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SEZIONE GIP/GUP

Mantova, 19.11.2020

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
DOTT. SSA MARTA PINTO